



COMUNE DI ERBE'
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 30.01.2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 24.02.2005

Modificato con deliberazione C.C. n° 10 del 27.03.2006

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 1991, del Decreto Legislativo 15 febbraio 1997 n° 22, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n° 389 e dalla Legge 9 dicembre 1998 n° 426 e dell'art. 7 della Legge Regionale 21 gennaio 2000 n° 3 ed ha per oggetto:

- 1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- 5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
- 6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- 7) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n.748 e succ. modificazioni;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a:

- spazzamento
- conferimento
- raccolta
- trasporto
- trattamento
- smaltimento
- recupero e riciclaggio

Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore del Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, associazioni e ditte private, ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dall'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22.

Inoltre si definisce:

- rifiuti umidi: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- rifiuti secchi: i materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:
 - recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo;
 - non recuperabili: tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione;
- rifiuti ingombranti: i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Ai fini del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:

A. Rifiuti urbani, suddivisi in:

- 1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

B. Rifiuti speciali, suddivisi in:

- 1) rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
- 2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- 3) rifiuti da lavorazioni industriali;
- 4) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 5) rifiuti da attività commerciali;
- 6) rifiuti da attività di servizio;

- 7) rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 9) macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- 10) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

- C. Rifiuti pericolosi, sono i rifiuti non domestici precisati nell'elenco dell'allegato D al D.Lgs 5 febbraio 1997. In particolare, nella categoria *Rifiuti solidi urbani e assimilabili da commercio, industria e istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*:
- vernici, inchiostri, adesivi
 - solventi
 - prodotti fotochimici
 - pesticidi
 - tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio.

Articolo 5 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani

I rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione sono assimilati ai rifiuti urbani, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell'art. 21 lett. g) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22:

1) Criteri qualitativi

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni sono i seguenti:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) purché conferiti a raccolta differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica e cellophane;
- cassette e pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

b) il loro smaltimento negli impianti di discarica di I° categoria non dia luogo ad emissione, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;

c) non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (D. Lgs. 16 luglio 1998, n.285 e successive modifiche e integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, a meno che non siano preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:

- i rifiuti urbani ed assimilati vengano suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i rifiuti domestici;
- vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato
 - prodotti fortemente maleodoranti
 - prodotti eccessivamente polverulenti.

Le attività che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani aventi le caratteristiche qualitative definite dal presente articolo, conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente.

2) Criteri quantitativi

La determinazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche e compatibili con la potenzialità del servizio di raccolta viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. La quantità media annua dei rifiuti conferibili per unità di superficie, corrispondente al 40% del quantitativo medio, si misura in kg/mq.

Formula

X = totale mq utenze servite

Y = totale Kg rifiuti conferiti nell'anno

Z = quantitativo medio

K = quantitativo medio rifiuti speciali assimilati agli urbani conferibili per unità di superficie

Y: $X = Z \text{ (Kg/mq/anno)}$

$Z \times 40\% = K$

Articolo 6 - Competenze del Comune

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Titolo V del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Comune promuove la raccolta differenziata, finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- dev'essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- dev'essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.

Articolo 7 - Divieti ed obblighi generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'art.14 del D.Lgs n. 22/97, salvo il deposito in corrispondenza delle singole abitazioni o degli insediamenti produttivi, da parte degli utenti serviti con modalità "porta a porta".

E' fatto divieto ai non residenti di conferire i rifiuti al servizio pubblico comunale, salva specifica autorizzazione con pagamento della relativa tassa.

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento; in particolare sono obbligati a conferire i rifiuti separatamente nell'ecocentro comunale o ad utilizzare il servizio "porta a porta", con le modalità indicate dall'Amm. comunale in relazione alle metodiche di gestione del servizio.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto di quanto previsto al comma precedente, applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

Articolo 8 - Ordinanze Contingibili ed Urgenti

Ai sensi del D. Lgs. n.22/97, art. 13, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Articolo 9 - Organizzazione del sistema di Conferimento, Raccolta e Trasporto Rifiuti Urbani e Assimilati.

L'organizzazione del sistema di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

1. per la frazione secca: conferimento diretto all'ecocentro o servizio porta a porta;

2. per la frazione umida:
 - a – rifiuti organici domestici: compostaggio domestico o servizio porta a porta o conferimento diretto all'ecocentro;
 - b – rifiuti di giardini e parchi: conferimento diretto all'ecocentro o servizio porta a porta;
3. il sistema di conferimento presso l'ecocentro comunale o raccolta domiciliare, con le loro varianti, possono coesistere sul territorio comunale, purchè sia garantita l'informazione, la chiarezza e la regolarità del servizio.

Le modalità di raccolta dovranno essere scelte dal cittadino, con comunicazione scritta.

Ogni variazione dovrà essere comunicata entro il 31 marzo con decorrenza 01 maggio o entro il 30 settembre con decorrenza 01 novembre di ogni anno. Potranno essere accettate variazioni delle modalità di conferimento anche in corso d'anno, soltanto in caso di comprovata situazione di difficoltà sopravvenuta. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare l'effettiva situazione di difficoltà, con la possibilità di richiedere ulteriore documentazione a prova di quanto dichiarato dall'utente.

Articolo 10 – Caratteristiche della raccolta.

L'organizzazione dei flussi di raccolta, per le diverse tipologia di rifiuti, può avvenire nei seguenti modi:

RIFIUTI SECCHI

1 - Carta e cartone (CER 200101):

- Conferimento diretto presso ecocentro comunale;
- Raccolta porta a porta: in questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza leganti in plastica o metalli; consegna della carta dentro ai cartoni);
- E' consentita la combustione domestica interna (in camini e stufe);

2 - Imballaggi in carta e cartone (CER 150101):

- Conferimento diretto presso ecocentro comunale;
- Raccolta porta a porta: in questo caso l'utente deve confezionare il materiale (legatura con spago senza utilizzare leganti in plastica o metallici; piegatura dei cartoni).
- E' consentita la combustione domestica interna (camino, stufa);

3 - Imballaggi in plastica (CER 150102):

- Conferimento diretto presso ecocentro comunale;
- Raccolta porta a porta: in questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune e/o dal Consorzio o altra ditta incaricata;

4 - Imballaggi metallici (CER 150104)

- Conferimento diretto presso ecocentro comunale;
- Raccolta porta a porta: in questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune e/o dal Consorzio o altra ditta incaricata;

5 - Imballaggi in vetro (CER 150107):

- Conferimento diretto presso ecocentro comunale;
- Raccolta porta a porta: in questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune e/o dal Consorzio o altra ditta incaricata;

6 – Indumenti usati e altri prodotti tessili diversi (CER 200110 e 200111 e 150109);

- Conferimento diretto presso ecocentro comunale;
- Raccolta a domicilio tramite associazioni di volontariato;

7 – Olii minerali, vegetali e animali (CER 200125 e 200126*);

- conferimento presso ecocentro comunale

8 - Medicinali scaduti (CER 200131* e 200132):

- conferimento presso ecocentro comunale;
- contenitori ubicati presso farmacie e gabinetti medici;

9 - Batterie e pile (CER 200133* e 200134):

- conferimento presso ecocentro comunale;
- presso rivenditori autorizzati al ritiro;

10 - Metallo (CER 200140):

- conferimento presso ecocentro comunale;

11 - Plastica (CER 200139):

- conferimento presso ecocentro comunale;

12 – Vetro (CER 200102):

- conferimento presso ecocentro comunale;

13 – Legno (CER 200138):

- conferimento presso ecocentro comunale;

14 – Rifiuti inerti (CER 170107):

- conferimento presso ecocentro comunale;

15 – Contenitori etichettati “T” o “F” (CER 150110*):

- conferimento presso ecocentro comunale;

16 – Tubi al neon (CER 200121*):

- conferimento presso ecocentro comunale;

17 – Pneumatici usati (CER 160103):

- conferimento presso ecocentro comunale;

18 – Altri Rifiuti ingombranti eterogenei (CER 200307):

- conferimento presso ecocentro comunale;
- raccolta porta a porta: in questo caso l’utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune e/o dal Consorzio o altra ditta incaricata;

19 - Rifiuti di beni durevoli (CER 200123* e 200136 e 200135*) :

- obbligo di consegna al rivenditore al momento dell’acquisto di un bene di tipologia equivalente;
- conferimento presso ecocentro comunale;
- raccolta porta a porta: in questo caso l’utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune e/o dal Consorzio o altra ditta incaricata;

20 - Rifiuti urbani misti (200301):

- conferimento presso ecocentro comunale;
- raccolta porta a porta: in questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune e/o dal Consorzio o altra ditta incaricata;

RIFIUTI UMIDI.

1 – Frazione organica dei rifiuti urbani (forsu) (CER 200108):

- compostaggio domestico;
- raccolta domiciliare a sacco di MATER-BI, (o sacco in PE qualora l'impianto di compostaggio sia dotato di rompisacchi e impianto di selezione);
- conferimento presso ecocentro comunale;
- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento degli animali domestici.

2 - Rifiuti di giardini e parchi, inclusi i rifiuti da cimiteri (residui verdi – CER 200201):

- compostaggio domestico;
- conferimento presso ecocentro comunale;
- raccolta porta a porta: in questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune e/o dal Consorzio o altra ditta incaricata;

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI.

1 - Rifiuti da spazzamento delle strade (CER 200303) e rifiuti di mercati (200302):

- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, eventualmente anche raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi, sono conferiti nell'ecocentro comunale;
- I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri.

2 - Rifiuti speciali assimilati:

- Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni.

Articolo 11 - Organizzazione del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti

I rifiuti per i quali viene istituito il servizio di raccolta porta a porta, (a titolo di esempio indichiamo: umido, carta, cassette di plastica, imballaggi da negozi e attività, ecc..) devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;

I giorni di raccolta saranno diversi per ogni tipo di rifiuto differenziato da raccogliere, in modo da ottenere un calendario che deve essere pubblicizzato in modo capillare tra i Cittadini.

I sacchetti dovranno essere trasparenti in modo da consentire agli operatori di ispezionare i rifiuti contenuti e verificare la qualità della separazione effettuata.

I contenitori a perdere per la raccolta della frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere in materiale idoneo a tale tipo di raccolta (biodegradabili o in polietilene di adeguato

spessore a seconda delle *caratteristiche impiantistiche* dell'impianto di compostaggio e delle relative tariffe di conferimento).

Qualora vengano rinvenuti rifiuti non conformi, l'operatore, se preventivamente autorizzato dall'Ente, lascerà il sacchetto sul posto, applicando un bollino (generalmente rosso), con la scritta "Sacchetto non raccolto perché non conforme alla raccolta differenziata".

Per evitare che animali randagi attacchino i sacchetti durante la notte, fenomeno probabile per i sacchetti della frazione umida che contengono avanzi di cibo, devono essere utilizzati dei bidoncini con coperchio, della capacità massima di circa 20 lt, all'interno dei quali i Cittadini metteranno il sacchetto.

Articolo 12 - Compostaggio Domestico

Il compostaggio domestico dovrà essere condotto nel rispetto delle indicazioni tecniche che il Comune predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa.

Le attrezzature necessarie per il compostaggio domestico vengono fornite in comodato gratuito a cura dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Ai sensi dell'art. 12 del decreto 26 giugno 2000, n. 219 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al punto precedente.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad es. zinco e piombo).

I resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari possono essere preventivamente tagliati e tritati prima dell'avvio della discarica.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali quali: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero di rifiuti costituenti altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Articolo 14 - Raccolta da parte di Associazioni di volontariato

Le Associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune

Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

Sarà cura del Comune effettuare opportune campagne di sensibilizzazione e di informazione allo scopo di incentivare la collaborazione dei cittadini.

Periodicamente verrà data ampia pubblicità, a mezzo di manifesti e organi di informazione, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, con particolare attenzione rivolta alla raccolta differenziata.

L'Amm. Comunale provvederà inoltre a distribuire materiale informativo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, sulle frequenze delle raccolte domiciliari, sull'uso dei contenitori e la loro ubicazione e sugli orari di apertura dell'ecocentro comunale e relative modalità di conferimento dei rifiuti.

Articolo 16 - Modifiche al sistema di raccolta

Attraverso opportuni provvedimenti verranno di volta in volta comunicate le evoluzioni del sistema di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione).

Si dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

Articolo 17 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art.2 del D.Lgs. 22/97.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

Articolo 18 – Pesatura dei rifiuti urbani.

Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lett. f) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

Articolo 19 - Smaltimento

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura dell'Ente Gestore presso gli impianti di recupero e/o smaltimento debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO III - ALTRE NORME DI PULIZIA

Articolo 20 - Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente

Nel caso in cui il Comune debba procedere all'asporto di rifiuti esterni scaricati abusivamente da ignoti, si deve preventivamente eseguire un accertamento sulla qualità dei rifiuti stessi. Si procede, quindi, al loro smaltimento in relazione alle caratteristiche qualitative così determinate.

Articolo 21 - Cestini portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati e gestiti a cura del Comune appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti tenendo conto delle attività di carattere commerciale, anche ambulante. Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento di altri rifiuti.

Articolo 22 - Pulizia di aree private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari. Nel caso non si provveda, il Comune può intervenire addebitando la relativa spesa.

Articolo 23 - Pulizia di terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono fornirli delle opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. In caso di mancato adempimento le opere vengono eseguite a cura del Comune con rivalsa a carico del proprietario.

Articolo 24 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Articolo 25 - Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 26 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Nel caso di nevicata di entità superiore ai 10 cm, i proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi o garage, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.

La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.

TITOLO IV – SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Articolo 27 - Norme generali

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, come definiti all'art. 4, lettera B del presente Regolamento, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi secondo le seguenti modalità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) esportazione di rifiuti.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento al servizio pubblico;
- b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento.

Articolo 28 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Allo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al servizio pubblico con il quali dovrà essere stipulata apposita convenzione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c) del D. Lgs 22/97.

Articolo 29 - Catasto dei Rifiuti

Ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n.22/97, le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi, le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, c. 3, lett. c) e d) del suddetto Decreto, nonché chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolga operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.

La comunicazione annuale ai sensi della legge n. 70/94 viene effettuata tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con DPCM 6 luglio 1995, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente.

Articolo 30 - Convenzione per lo smaltimento di rifiuti speciali

Il Comune può istituire il servizio integrativo di smaltimento dei rifiuti speciali. Nel caso in cui tutte od alcune fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali vengano effettuate dal servizio pubblico di nettezza urbana, deve essere stipulata apposita convenzione con il Comune.

La convenzione deve contenere tutti i seguenti dati e documenti:

- 1) Soggetto produttore di rifiuti:
 - a) individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale, legale rappresentante,...);
 - b) localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti (se diversa dalla sede legale);
 - c) certificazioni tecniche, complete di eventuali analisi chimico-fisiche e merceologiche, sulla base della scheda produttore compilata per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti;
 - d) quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare presso il produttore e modalità di deposito;
 - e) quantità giornaliera, mensile ed annuale di rifiuti prodotti;
 - f) descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti al soggetto smaltitore e nel caso del trasporto, individuazione e caratteristiche dei mezzi e della ditta loro proprietaria, se diversa dai due contraenti;
 - g) planimetria (anche fotocopia in formato ridotto) con individuazione delle aree interessate e con individuazione ed evidenziazione precisa e dettagliata delle aree dove eventualmente avviene lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
 - i) fotocopia di eventuali autorizzazioni al soggetto produttore dei rifiuti a svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, etc.).
- 2) Soggetto smaltitore di rifiuti:
 - a) individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale e legale rappresentante,...);
 - b) evidenziazione delle fasi di smaltimento dei rifiuti in questione eseguite direttamente dal soggetto smaltitore;
 - c) evidenziazione delle fasi di smaltimento eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi, con individuazione dei medesimi come sopra;
 - d) estremi di identificazione delle autorizzazioni del soggetto smaltitore;
- 3) modalità di esecuzione del servizio;
- 4) richiamo all'obbligo di tenuta di registri, di cui alle vigenti norme, per il produttore e lo smaltitore dei rifiuti ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
- 5) modalità di effettuazione di controlli periodici da parte del Comune sulla quantità dei rifiuti rispetto a quanto inizialmente dichiarato;
- 6) modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;
- 7) corrispettivo del servizio in questione, determinato dal soggetto smaltitore, nonché modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
- 8) durata della convenzione.

Le aree su cui si producono i rifiuti oggetto della convenzione non sono soggette a tassazione.

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 31 – Attività di controllo

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dal personale incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche tramite Associazioni di Volontariato, appositamente convenzionate.

E' prevista l'attività di controllo, effettuata con le modalità suddette, sull'effettivo e corretto uso del termocomposter, anche con accesso su aree private, previa autorizzazione dell'utente.

Le funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del D. Lgs. n. 22/97, competono alla Provincia.

La Provincia può avvalersi delle strutture di cui all'art.8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n.517, nonché degli organismi individuati dalla L.n.61 del 1994 (ARPAV).

Articolo 32 - Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal titolo V, capo I del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22, come modificato dall'art. 7 del Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n° 389.

Per altre infrazioni, non disciplinate da norme statali o regionali (es. nel caso di raccolte differenziate secco-umido: utilizzo di sacchetti non conformi, conferimento di frazione umida all'interno dei sacchetti per la frazione secca e viceversa; conferimento rifiuti da parte di non residenti privi di autorizzazione, ecc.), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lvo n. 267 del 18/08/2000, come inserito dall'art. 16 della L. 16.01.2003 n° 3”.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al Capo I° della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Gli adeguamenti legislativi operano di diritto, senza bisogno di recepimento.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal Decreto Legislativo 15 febbraio 1997 n° 22, dalla Legge Regionale 21 gennaio 2000 n° 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI – ALTRE NORME

Articolo 33 - Abrogazione di precedenti Regolamenti

Il Regolamento Tecnico dei Servizi di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione del C.C. n° 4 del 24.2.1989 e modificato con deliberazione del C.C. n° 50 del 28.11.2002, è abrogato.

Articolo 34 – Modifiche al presente regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento, dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici, attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

Articolo 35 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta approvato ai sensi della vigente normativa, entra immediatamente in vigore.

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 – Oggetto del presente regolamento	pag.	2
Art. 2 – Finalità del regolamento	pag.	2
Art. 3 – Definizioni	pag.	3
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti	pag.	3
Art. 5 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag.	4
Art. 6 – Competenze del Comune	pag.	6
Art. 7 – Divieti ed obblighi generali	pag.	7
Art. 8 – Ordinanze contingibili ed urgenti	pag.	7

Titolo II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 9 – Organizzazione del sistema del conferimento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati	pag.	7
Art. 10 – Caratteristiche della raccolta	pag.	8
Art. 11 – Organizzazione del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti	pag.	10
Art. 12 – Compostaggio domestico	pag.	11
Art. 13 – Rifiuti provenienti da esumazioni d estumulazioni	pag.	11
Art. 14 – Raccolta da parte di Associazioni di volontariato	pag.	12
Art. 15 – Campagne di sensibilizzazione e informazione	pag.	12
Art. 16 – Modifiche del sistema di raccolta	pag.	12
Art. 17 – Trasporto	pag.	13
Art. 18 – Pesatura dei rifiuti urbani	pag.	13
Art. 19 – Smaltimento	pag.	13

TITOLO III – ALTRE NORME DI PULIZIA

Art. 20 – Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente	pag.	13
Art. 21 – Cestini portarifiuti	pag.	13
Art. 22 – Pulizia di aree private	pag.	13
Art. 23 – Pulizia di terreni non edificati	pag.	14
Art. 24 – Aree occupate da esercizi pubblici	pag.	14
Art. 25 – Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari	pag.	14
Art. 26 – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata	pag.	14

TITOLO IV – SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Art. 27 – Norme generali	pag.	15
Art. 28 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani	pag.	15
Art. 29 – Catasto dei rifiuti	pag.	15
Art. 30 – Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali	pag.	16

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 – Attività di controllo	pag.	17
Art. 32 – Sanzioni	pag.	17

TITOLO VI – ALTRE NORME

Art. 33 – Abrogazione di precedenti regolamenti	pag.	17
Art. 34 – Modifiche del presente regolamento	pag.	18
Art. 35 – Entrata in vigore	pag.	18